



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 27/12/2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DELLA DELIBERA ARERA N° 15/2022 E ALLEGATO A “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)”

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Dicembre si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Sangalli Francesco il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20.30.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SANGALLI FRANCESCO	si	no
2	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
3	PEDRETTI GIACOMINO	si	no
4	FOSTINELLI DOMENICO	si	no
5	MOSCARDI ILENIA	no	si
6	PEDERSOLI MIRKO	si	no
7	COBELLI ELIA	si	no
8	GHIROLDI ALICE	no	si
9	BONINO OTTAVIO	si	no
10	REGHENZANI MARCO	si	no
11	PERNICI DIEGO	si	no
12	TROTTI ALBERTO	no	si
13	AGRETTI MASSIMILIANO	si	no

Totale presenti 10 Totale assenti 3

Partecipa Il Segretario Marino Bernardi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DELLA DELIBERA ARERA N° 15/2022 E ALLEGATO A “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)”.

In apertura prende la parola il Sindaco che introduce l’argomento e riferisce quanto segue:

“Stasera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare le modifiche che proponiamo al regolamento per la gestione dei rifiuti per adeguarlo alle previsioni indicati dall’ ARERA.

Come sapete la gestione dei rifiuti urbani rappresenta una sfida importante per ogni comunità e richiede una particolare attenzione riguardo la sostenibilità ambientale e l'equità nella ripartizione dei costi.

Come Sindaco, sono convinto che sia nostra responsabilità garantire che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia gestito in modo efficiente e sostenibile, e che i costi associati siano equi e trasparenti per i cittadini.

È in quest'ottica che oggi proponiamo di esaminare e approvare le modifiche al nostro regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, al fine di adeguarlo alle previsioni della delibera ARERA n. 15/2022 e all'allegato "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)".

Sono convinto che queste modifiche rappresentino un passo importante per garantire che il servizio di gestione dei rifiuti urbani diventi sostenibile ma soprattutto che i costi siano equamente distribuiti tra i cittadini.

Vi invito quindi a discutere questa delibera con spirito costruttivo, al fine di arrivare a una soluzione che sia nell'interesse di tutti e che tenga conto della nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente e della comunità.

Come Sindaco sono orgoglioso di evidenziare che la percentuale di Raccolta differenziata nel comune di Piancogno è all'80%.

Ultima ma importante precisazione, questa proposta è stata inviata al Revisore dei conti che ha espresso parere Favorevole.”

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Bonino Ottavio: illustra tecnicamente l’argomento. Chiarisce che l’intervento di modifica del regolamento si è reso necessario per recepire le disposizioni di ARERA che è l’Autorità indipendente di regolazione del settore. Sottolinea che si tratta di disposizioni volte a tutelare l’utente, Si sofferma sulle singole disposizioni che vengono modificate e/o integrate.

Sindaco: fa presente che sono presenti alcune difficoltà nella riscossione del tributo che l’Amministrazione Comunale sta attentamente monitorando per scongiurare possibili conseguenze finanziarie negative per il Comune. Sottolinea che le modifiche al regolamento sono state messe a punto di concerto con la società che gestisce il servizio rifiuti e con il revisore dei conti. Ritiene che la gestione del servizio sia improntata alla massima economicità che pone la Valle Camonica ai primi posti a livello nazionale riguardo al contenimento delle tariffe a carico degli utenti.

Reghenzani Marco: si associa alle considerazioni evidenziate. Sono stati fatti sforzi che garantiscono efficienza del servizio. Chiede uno sforzo da parte degli utenti per onorare i costi del

servizio. Auspica che la bollettazione e riscossione possa essere fatta prossimamente del servizio. Preannuncia il proprio voto favorevole.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stata istituita l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente alla regolazione tariffaria. In particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017;
- Sulla base di quanto stabilito dal legislatore, ARERA si è posta l'obiettivo di rendere più omogenei i servizi erogati per la raccolta dei rifiuti sul territorio nazionale, nell'intento di verificare la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e assicurare agevolazioni alle utenze domestiche che versino in stato di disagio economico-sociale, e con la delibera 18/01/2022 n. 15/2022 avente ad oggetto *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* e l'Allegato A *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*, ha individuando gli elementi relativi alla qualità minima del servizio e le modalità per una corretta comunicazione agli utenti;

TENUTO CONTO CHE:

- La deliberazione ARERA n. 15/2022 afferma: *"La regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti"*;
- Il TQRIF è basato su un asset di obblighi che vengono elencati nella TABELLA 2 riportata in appendice al medesimo, suddivisi in ambito contrattuale e ambito tecnico, che devono essere rispettati in funzione dello schema regolatorio individuate dall'ente che esercita le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC);
- Ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022, il Comune di Piancogno, in assenza di Ente di governo dell'Ambito regolarmente costituito ed operativo, assume la qualifica di Ente Territorialmente Competente nel Servizio Integrato della gestione dei rifiuti urbani;
- In base all'art. 3 del TQRIF, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2022, il Comune di Piancogno, in qualità di Ente Territorialmente Competente, in riferimento alla

matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF, ha approvato il posizionamento della gestione nello “*Schema regolatorio I – Livello qualitativo minimo*”, individuando in tal modo gli indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, riportati rispettivamente nell’art. 4 e nell’art. 53 del TQRIF;

RICHIAMATO il *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2021;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del vigente Regolamento TARI, in ragione delle disposizioni della delibera ARERA n. 15/2022 e del TQRIF sopra citati, nei seguenti contenuti:

- Art. 21- Bis – Riduzioni per le utenze domestiche con disagio socio-economico:
Il Comune riconosce il bonus sociale, come già previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico, con risorse a carico del bilancio comunale.
- Art. 28 – Riscossione:
Il termine di scadenza del pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari dalla data di emissione del documento di riscossione. Detto termine va rispettato in riferimento al pagamento in un’unica soluzione o alla prima rata. L’invio della bolletta è effettuato almeno una volta all’anno, con la possibilità di comprendere più fatture con diverse scadenze in un unico invio. E’ fatta salva la possibilità per il Comune di emettere più documenti durante l’anno, con frequenza non superiore al bimestre. In caso di più rate di pagamento, è consentito il pagamento in unica soluzione, con l’obbligo di prevedere almeno due rate, a cadenza semestrale. Il Comune garantisce almeno una modalità di pagamento gratuita, prevedendo a questo scopo la possibilità di pagamento con modello F24, oltre che attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPA.
- Art. 29 – Dichiarazione TARI:
Presentazione della richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso occupazione o detenzione dell’immobile, di variazione delle condizioni, di cessazione dell’utenza, nel rispetto del principio che nega la doppia imposizione per il medesimo periodo. La richiesta può pervenire: a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online, con apposito modello messo a disposizione dal Comune. Nel caso in cui la variazione/cessazione del servizio comporti una riduzione dell’importo da addebitare all’utente: se la richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione/cessazione; se la richiesta è presentata oltre il termine, dalla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui la variazione/cessazione del servizio comporti un aumento dell’onere a carico del contribuente, produce effetti sempre dalla data in cui è intervenuta la variazione/cessazione e la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni. Il Comune dà risposta scritta alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio, nel rispetto dei contenuti minimi indicati da ARERA.
- Art. 30 – Rimborsi e compensazione:
La tempistica entro la quale il Comune è tenuto a restituire agli utenti gli importi non dovuti è ridotta da 180 giorni a 120 giorni. La rettifica degli importi indicati in bolletta mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente può essere effettuata: con compensazione nella prima bolletta utile; con rimessa diretta, se l’importo da accreditare è superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o se richiesto dall’utente.
- Art. 31 – Rateizzazione del pagamento:
Il Comune è tenuto a garantire la rateizzazione per: gli utenti beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o idrico; gli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi

due anni. La rata minima è pari a € 100 e la richiesta di rateizzazione va presentata entro il termine di scadenza del pagamento.

RITENUTO altresì opportuno adeguare il Regolamento alle previsioni del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) di cui al D.Lgs. 152/2006 ed alla direttiva UE relativa ai rifiuti, attuata dal D.Lgs. 116/2020, nei seguenti contenuti:

- Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio:
Per le utenze non domestiche per le quali non è possibile distinguere la superficie di produzione di rifiuti speciali da quella di produzione di rifiuti urbani, viene applicata una riduzione del 30% della superficie promiscua tassabile.
- Art. 8 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico;
Art. 9 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo:
Per le utenze non domestiche che optino per l'uscita dal pubblico servizio, la scelta ha vincolo biennale, non più quinquennale. La comunicazione di uscita dal pubblico servizio va presentata ogni anno entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di uscita.
Per le utenze non domestiche che decidano di avviare i propri rifiuti al recupero/riciclo, l'utente deve fornire la documentazione minima richiesta dalla sopracitata normativa, per dimostrare l'avvenuto avvio al recupero/riciclo.

CONSIDERATI:

- L'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- L'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, differito con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 alla data del 31 marzo 2023;
- L'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360;
- Il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che prevede: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base*

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ATTESO che l'approvazione delle modifiche regolamentari rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000

PRESO ATTO che le modifiche soprarichiamate e descritte saranno inserite nel “*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*”, ed entreranno in vigore il 01 gennaio 2023 in virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative in vigore;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

ACQUISTO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

VISTO lo Statuto comunale;

CON votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate e in adeguamento alle disposizioni della delibera ARERA n. 15/2022 e del TQRIF richiamati sempre in premessa, le modifiche apportate al *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2021, elencate nel preambolo del presente atto e come risultano da documento allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa
3. **DI STABILIRE** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01.01.2023;
4. **DI DARE ATTO** del parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.

1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 e s.m.i., ai fini dell'acquisizione dell'efficacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

6. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, pubblicando sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* aggiornato alle modifiche approvate.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco- Presidente;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto :

ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DELLA DELIBERA ARERA N° 15/2022 E ALLEGATO A “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)”.

Parere per la regolarità contabile (art.49, 1^ comma del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267):

FAVOREVOLE

Li, 27/12/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Fabbrini Alessandro



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sangalli Francesco



Il Segretario
Dott. Marino Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li, 27.12.22



Il Segretario
Dott. Marino Bernardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09.01.23 al 24.01.23, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno 27.12.22

li, 27.12.22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marino Bernardi



COMUNE DI PIANCOGNO (Provincia di Brescia)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Parere sulla proposta di modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in adeguamento alle previsioni della delibera ARERA n. 15/2022 e all'allegato A "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Morandi Revisore Unico nominato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 17 del 29/06/2021, ricevuta via mail in data 16/12/2022 la proposta di delibera in oggetto ed il nuovo testo del Regolamento, integrati successivamente in data 22/12/2022, esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 239 del Tuel.

Premesso che

- l'articolo 239 comma 1) lettera b) n. 7) del DGLS 267/2000 prevede che l'organo di controllo è tenuto ad esprimere un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- ARERA con propria delibera del 18/01/2022 n. 15/2022 ha individuato gli elementi relativi alla qualità minima del servizio e le modalità per una corretta comunicazione agli utenti.

Considerato che

- ai sensi della sopra citata delibera, il Comune di Piancogno, assume la qualifica di ente territorialmente competente del servizio integrato della gestione dei rifiuti urbani;
- il consiglio comunale, con delibera n. 6 del 30/04/22 ha approvato come posizionamento della gestione lo "Schema regolatorio 1- livello qualitativo minimo", individuando gli indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard di qualità;
- il Regolamento per la disciplina TARI attualmente in vigore è stato approvato con delibera del consiglio comunale n.14 del 29/06/2021;

Vista la congruità delle modifiche alle disposizioni della delibera di ARERA n. 15/2022 e del TQRIF, in particolare con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico;
- art. 8 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico;
- art. 9 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo;

- art. 10 - Determinazione della tariffa del tributo;
- art. 21/bis - Riduzioni per le utenze domestiche con disagio socio-economico;
- art. 28 - Riscossione;
- art. 29 - Dichiarazione TARI

Esaminata

la proposta di modifica al Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI)

Verificata

- la coerenza e compatibilità con il quadro normativo di riferimento;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Per quanto sopra esposto

Esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI).

Il presente parere si compone di n. 2 pagine.

Brescia, 23 dicembre 2022

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Barbara Morandi

